

Il sindaco invita il segretario comunale ad esporre le motivazioni che hanno indotto alla proposizione dell'argomento in discussione.

Il segretario evidenzia previamente le ragioni della rettifica che si impone, riferita ad una erronea indicazione dei commi in cui si ripartiscono alcuni articoli del regolamento per le spese in economia di recente approvato. Fa presente quindi come, in via organizzativa e regolamentare, si sia ritenuto di estendere a tutte le tipologie di lavori pubblici di importo non superiore a 40.000euro, che vengono appaltati in territorio comunale, la disposizione implicante che i relativi contratti siano redatti in forma privatistica con registrazione in caso d'uso ove possibile a norma di legge.

Il sindaco invita i presenti al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO in particolare l'art. 125 del detto Codice dei Contratti riferito a "Lavori, servizi e forniture in economie";

ATTESO che il comma sei dello stesso dettaglia le categorie generali dei lavori per le quali sono attivabili le acquisizioni in economia;

RICHIAMATO il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione di C.C. n.23 del 3.08.2009;

VISTI prioritariamente gli artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e rilevato che negli stessi non è riportata in maniera corretta la numerazione dei relativi commi;

RITENUTO pertanto, in primo luogo, apportare le necessarie rettifiche per l'errore materiale sussistente, disponendo che, in ciascuno di detti articoli, i commi di riferimento debbano essere intesi secondo una numerazione progressiva;

RICHIAMATO altresì l'art. 28 del detto regolamento che ai commi 2 e 3, come innanzi rettificati, dispone:

2. Per lavori fino a 40.000,00 euro il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti del verbale di cottimo. Tale Verbale diventa esecutivo al momento dell'approvazione del responsabile unico del procedimento, il quale provvede contestualmente ad impegnare la spesa occorrente. Per importi superiori si dovrà procedere alla sottoscrizione di regolare contratto da registrarsi con spese a carico del contraente.

3. L'atto di cottimo deve indicare i seguenti elementi:

- *l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;*
- *i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;*
- *le condizioni di esecuzione;*
- *il tempo di esecuzione dei lavori;*
- *le modalità di pagamento;*
- *le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 D.Lgs. 12.4.06 N. 163.*

CONSIDERATO:

- che la norma suddetta, pur comportando una limitatissima riduzione delle entrate dell'ente, è ispirata all'accelerazione ed economia dei procedimenti e alla semplificazione e riduzione degli

adempimenti, potendo persino comportare, a fronte di minori oneri a sostenersi per le imprese, offerte migliorative per il comune;

- che la stessa è relativa alle tipologie di lavori riconducibili al detto art. 125 del codice dei contratti e conseguentemente all'art. 5 del regolamento per le spese in economia in vigore;

- che esigenze di uniformità di trattamento inducono a disporre, in via organizzativa e regolamentare, l'applicazione di norma analoga a lavori di pari importo anche se di diversa tipologia ;

RITENUTO disporre a riguardo prevedendo che con riferimento agli ulteriori lavori pubblici, ove gli stessi non superino l'importo di €. 40.000,00 al netto dell'IVA, si stipuli con l'impresa affidataria contratto d'appalto mediante scrittura privata da assoggettarsi a registrazione in caso d'uso ove possibile a termini dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art.11 comma 13 del Codice dei Contratti che dispone: *“Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”*

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18.78.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1. La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento ed è da intendersi qui trascritta;

2. **DI RETTIFICARE** il regolamento comunale per le spese in economie approvato con deliberazione di C.C. 23 del 3.08.2009 agli artt. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 disponendo che la numerazione dei commi recata in ciascun articolo debba intendersi in successione numerica (n.1, n.2, n.3);

3. **DI DISPORRE** in via organizzativa e regolamentare che i contratti di appalto di lavori pubblici nel Comune di Bagnoli Irpino di importo non superiore a €. 40.000,00 al netto dell'IVA vengono stipulati mediante scrittura privata da assoggettarsi a registrazione in caso d'uso ove possibile a termini dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 e successive modifiche e integrazioni;

4. **DI PRECISARE** che la misura regolamentare di cui al comma precedente mira ad evitare disparità di trattamento a carico degli esecutori di lavori in territorio comunale e , pur comportando una limitatissima riduzione delle entrate dell'ente, è ispirata all'accelerazione ed economia dei procedimenti e alla semplificazione e riduzione degli adempimenti, potendo persino comportare, a fronte di minori oneri a sostenersi per le imprese, offerte migliorative per il comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste il presente atto;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
